

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 29-7278

Legge regionale 12/2016. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali, per l'anno 2023, ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale di euro 108.192,00



Seduta N° 381

Adunanza 24 LUGLIO 2023

Il giorno 24 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 10:50 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 29-7278/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 12/2016. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali, per l'anno 2023, ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale di euro 108.192,00

A relazione di: (Protopapa), Carosso

Premesso che:

la Regione Piemonte pone particolare attenzione al fenomeno migratorio attraverso politiche fondate sull'inclusione e sull'accoglienza e promuovendo progettualità concertate con i soggetti istituzionali e della società civile interessati alla tematica e con i quali ha consolidato una significativa rete di collaborazione;

l'articolo 2 della Legge regionale n. 12 del 13.06.2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016, a modifica della Legge regionale 56/1977 ha inserito l'articolo 25 bis, che sancisce:

- al comma 1, "ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento";
- al comma 2, "qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa

l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1”;

- al comma 3, “gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali”;
- al comma 4, “gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati”;
- al comma 5, “la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4”;

l'articolo 3 della suddetta Legge regionale 12/2016, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge regionale 16/2016, sancisce:

- al comma 1, “in una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25-bis, comma 5 della L.R. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma”;
- al comma 2, “alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 92 del 06.02.2023 il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha accertato un minore utilizzo di risorse finanziarie sul bando 2022 per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, ammontanti complessivamente ad euro 108.192,00, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 5152/2017, Impegno n. 2453/2019, Impegno n. 3307/2020, Impegno n. 1404/2021, Impegno n. 9407/2021 del bilancio gestionale regionale;

preso atto delle attuali problematiche, evidenziate dalle amministrazioni comunali, connesse all'ospitalità ed alla messa in sicurezza della mano d'opera agricola stagionale salariata e non fissa, maggiormente aggravate dall'emergenza pandemica che ha travolto il paese negli ultimi anni e dalle vicissitudini causate dalla congiuntura internazionale dovuta alla invasione russa dell'Ucraina;

ritenuto opportuno, anche al fine di contribuire alla soluzione delle criticità segnalate dalle amministrazioni comunali, provvedere ad approvare, in attuazione della Legge regionale 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento per la concessione di contributi regionali, per l'anno 2023, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dato atto che, a tale fine, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di euro 108.192,00, come sopra riportato, risulta necessario prevedere:

- di destinare, valutando la gravità del problema di assicurare ospitalità ai salariati agricoli stagionali in strutture a carico di amministrazioni pubbliche, i contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" dando

priorità agli Enti Locali con minor numero di abitanti (per le Unioni di Comuni ed i Consorzi di Comuni sarà calcolata la media degli abitanti) per consentire una distribuzione capillare degli interventi finalizzati all'ospitalità abitativa, riducendo gli spostamenti e di conseguenza i rischi che ne derivano, della manodopera agricola stagionale;

- di individuare le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili (al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera agricola salariata, stagionale non fissa, le sopra citate tipologie di strutture prefabbricate potranno essere allocate - per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno - da parte delle amministrazioni comunali, presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse) e di individuare gli interventi di adeguamento igienico-sanitario ammessi a finanziamento;
- che la presentazione di progetti di intervento avvenga esclusivamente da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente;
- che il contributo regionale agli Enti Locali beneficiari venga concesso fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, esclusa IVA, fermo restando il limite massimo di 25.000,00 euro nel rispetto di quanto sancito dalla Legge regionale 12/2016, e che eventuali spese superiori ai limiti di cui sopra saranno a carico dei richiedenti;
- che gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere realizzati e rendicontati nell'arco dell'anno 2023 ovvero entro il primo trimestre dell'anno 2024 per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario;

richiamate:

la Legge regionale 35/2006 (articolo 12) ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), istituito con Legge regionale 16/2002;

la vigente convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

la determinazione dirigenziale n. 769/A1700A del 1 settembre 2021 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 9 settembre 2021 (nota ARPEA n. 9753 del 9 settembre 2021);

dato atto che:

tra i procedimenti amministrativi individuati, di cui al punto precedente, è compreso il procedimento di cui al presente provvedimento;

i contributi regionali previsti dal presente provvedimento vengono erogati senza ulteriori oneri dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) in quanto attività rientrante nelle competenze istituzionali di detta Agenzia;

richiamata la D.G.R. n. 20-6877 del 15.05.2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 15-4621 del 04.02.2022";

ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione della Legge regionale 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi di adeguamento igienico-sanitario ammessi a finanziamento, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di contributi regionali, per l'anno 2023, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, destinando per il bando 2023, una dotazione finanziaria complessiva di euro 108.192,00;

ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative.

vista la Legge regionale 24 aprile 2023 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

dato atto che il presente provvedimento non prevede oneri per il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in quanto la dotazione finanziaria di euro 108.192,00 è finanziata con i minori utilizzi di risorse finanziarie di cui al bando 2022 per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, accertati con la determinazione dirigenziale n. 92 del 06.02.2023, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 5152/2017, Impegno n. 2453/2019, Impegno n. 3307/2020, Impegno n. 1404/2021, Impegno n. 9407/2021;

visto inoltre la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare, in attuazione della Legge regionale 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi di adeguamento igienico-sanitario ammessi a finanziamento, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di contributi regionali, per l'anno 2023, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, destinando per il bando 2023, una dotazione finanziaria complessiva di euro 108.192,00;

b) di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri per il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in quanto la dotazione finanziaria di euro 108.192,00 è finanziata con i minori utilizzi di risorse finanziarie di cui al bando 2022 per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, accertati con la determinazione

dirigenziale n. 92 del 06.02.2023, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 5152/2017, Impegno n. 2453/2019, Impegno n. 3307/2020, Impegno n. 1404/2021, Impegno n. 9407/2021;

c) di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7278-2023-All_1-DGR_LR12-16_criteri_bando_2023_allegato.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Legge regionale 12/2016. Criteri per la concessione dei contributi regionali, per l'anno 2023, ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale pari ad euro 108.192,00.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. Il finanziamento previsto, infatti, intende sostenere gli Enti Locali e le Associazioni ad essi convenzionate al fine di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, che soggiornano e prestano la loro opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante il finanziamento di lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e di allestimento di moduli abitativi temporanei per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le aziende agricole interessate alle loro prestazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639 - Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte".

BENEFICIARI

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. - (in seguito Enti Locali), della Regione Piemonte, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente.

È necessaria l'iscrizione, o l'aggiornamento per l'anno 2023 della posizione dell'Ente Locale, all'anagrafe agricola unica del Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-639 del 1° agosto 2005.

CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di indirizzare i contributi regionali verso gli Enti Locali in cui la problematica si presenta con maggiore gravità, mirando ad assicurare ospitalità ai salariati agricoli stagionali in strutture a carico di amministrazioni pubbliche, sarà data priorità agli Enti Locali con minor numero di abitanti (per le Unioni di Comuni ed i Consorzi di Comuni sarà calcolata la media degli abitanti) per consentire una distribuzione capillare degli interventi finalizzati all'ospitalità abitativa, riducendo gli spostamenti della manodopera agricola stagionale ai fini della sicurezza e della salute dei salariati agricoli stessi.

INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi gli interventi realizzati dagli Enti Locali nell'arco dell'anno 2023 come di seguito specificato:

- Acquisto, locazione (comprensivi di trasporto ed installazione) di strutture prefabbricate, eventualmente dotate di sistemi di climatizzazione, ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa; per "strutture prefabbricate" si intendono: prefabbricati modulari (tipo container) di tipo abitativo; prefabbricati modulari ad uso igienico-sanitario (strutture monoblocco comprensive di WC, lavandino, vasca e/o doccia). Il periodo di utilizzo non può essere superiore a centottanta giorni all'anno. Gli interventi realizzati non devono superare il limite di superficie di duemila metri quadrati ed essere eseguiti in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari vigenti. Tali "strutture prefabbricate" potranno, al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera agricola salariata, stagionale non fissa, essere allocate da parte delle amministrazioni comunali, presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse.

Non è ammesso il noleggio o l'acquisto di box con soli WC.

Sarà concesso un contributo forfettario di euro 2.000,00 per ogni modulo abitativo acquistato (contributo che ammonterà ad euro 2.500,00 in caso di modulo abitativo dotato di sistema di climatizzazione) e/o euro 500,00 per ogni modulo noleggiato, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti del modulo stesso (il contributo forfettario relativo al noleggio viene considerato per tutto il periodo di utilizzo che non può essere superiore a centottanta giorni).

- Adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti Locali richiedenti; per adeguamento igienico-sanitario, oltre alla realizzazione di servizi igienici, si intendono anche, qualora le strutture attuali non consentano adeguate condizioni di vivibilità, opere quali: eliminazione delle infiltrazioni, rifacimento tetti e pavimentazioni, coibentazioni, sostituzione infissi.

Sono ammesse esclusivamente spese fatturate effettuate dagli Enti Locali beneficiari. Il contributo non potrà superare le spese fatturate. Il contributo non potrà essere erogato a compenso di eventuali prestazioni lavorative svolte da dipendenti comunali o da dipendenti delle associazioni che realizzano l'intervento.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di arredamenti, all'acquisto di attrezzature da cucina, alla fornitura elettrica, alla fornitura idrica, agli allacciamenti alle reti di fornitura e dei servizi (gas, energia elettrica, acquedotto ecc.).

Sono ammesse le spese tecniche e le spese generali relative ai lavori per l'adeguamento igienico-sanitario sopra menzionati, non sono riconosciuti costi relativi alla IVA.

È responsabilità degli Enti Locali beneficiari la gestione e la manutenzione delle strutture abitative (compreso il ricovero dei moduli abitativi, nel periodo di non utilizzo, in caso dell'acquisto degli stessi), la logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l'accoglienza ed i servizi alla persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti nella realizzazione dell'intervento.

RISORSE FINANZIARIE

Spesa regionale per l'anno 2023: 108.192,00 euro.

Importo massimo del singolo progetto: 25.000,00 euro (eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti).

Percentuale del contributo sulla spesa fatturata rendicontata e riconosciuta ammissibile dalla Direzione Regionale Agricoltura (IVA esclusa): fino al 100% della spesa ammissibile.

Gli Enti richiedenti saranno ammessi al finanziamento per l'intero importo di contributo richiesto e giudicato ammissibile dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile (fino all'importo massimo indicato al precedente paragrafo) secondo l'ordine decrescente di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento totale della copertura finanziaria di euro 108.192,00, perciò si potrà verificare la non completa liquidazione della spesa sostenuta dall'ultimo beneficiario finanziabile; in tale caso è fatta salva la facoltà di rinuncia per l'Ente richiedente interessato.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione esclusivamente agli Enti Locali beneficiari dopo la verifica della rendicontazione approvata con deliberazione della Giunta dell'Ente beneficiario.

L'erogazione del contributo sarà effettuata da Arpea, in attuazione della vigente convenzione di cui alla DD n. 657 del 31.07.2021.